



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

| | |
|---------------------|---|
| DIPARTIMENTO | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive, Socio-culturali, Turistiche e Sportive |
| SETTORE | Vigilanza Edilizia |

DETERMINAZIONE

| | | | |
|----------------|------------------------------|--------|----------------|
| NR. <u>152</u> | GEN. del <u>11 FEB. 2015</u> | NR. 11 | DEL 09/02/2015 |
|----------------|------------------------------|--------|----------------|

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Artt. 33 e 34 del D.P.R. 380/2001- fiscalizzazione opere edilizie abusivamente realizzate – determinazione della sanzione pecuniaria Ditta : Santoianni Emanuela Teresa |
|-----------------|--|

L'anno 2015, addì 09 del mese di Febbraio alle ore 11,00, nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

che la sig.ra Santoianni Emanuela Teresa, nata a Terracina (LT) il 22/08/1950 ed ivi residente in via Lungo Linea Pio VI n. 54, con scrittura privata di compravendita del 30/11/1998, registrata a Latina il 01/12/1998 al n. 8934 mod. 3, ha acquistato, in Comune di Terracina, località "Largo Montagna", un appezzamento di terreno con sovrastante porzione di fabbricato rurale composto da due vani a piano terra e due vani al piano superiore, il tutto per una superficie catastale complessiva, tra coperto e scoperto, di are 36.43 (are trentasei, centiare quarantatre), censito in Catasto terreni di Terracina alla partita 28352, foglio 43 mappale 81 di are 1,23 fabbr. Rurale, mappale 198 di are 16.40 e mappale 199 di are 18.80;

che con verbale del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Terracina, prot. 297, pos. VI 1/6 del 27/02/2003, acquisito agli atti comunali con nota prot. 913 pos. VI 1/6 del 17/07/2006, è stata accertata la realizzazione, da parte della suddetta, di opere abusive in località Campo Soriano, di seguito indicate:

- Rifacimento del tetto mediante la posa in opera di travi in legno, il tutto rivestito con uno strato di guaina impermeabile, ancora privo di embrici;
- Sistemazione interna di un vano posto a piano terra mediante il rifacimento del pavimento, nonchè la realizzazione di un vano cucina e di servizio igienico, con scarichi non attivi;

che in data 28/11/2006 veniva emessa l'ordinanza di demolizione n. 221/X ai sensi degli artt. 27 e 33 del D.P.R. 380/01, trattandosi di intervento di edilizia abusiva realizzata in ambito vincolato di cui al Decreto Lgs. 42/2004 (art. 136 – D.M. 22/05/85) e Regio Decreto 30/12/1923 n. 3267;

che la sig.ra Santoianni Emanuela Teresa, sopra generalizzata, in data 26/01/2015, prot. 4354/I del 28/01/2015, ha richiesto la fiscalizzazione delle opere edilizie abusivamente realizzate in località "Campo Soriano", stante l'impossibilità di procedere alla demolizione delle stesse senza arrecare pregiudizio alla parte di edificio preesistente e di antica edificazione, come attestato dalla documentazione progettuale e perizia tecnica facenti parte integrante dell'invocato procedimento sanzionatorio;

VISTO :

l'art. 33 del DPR n. 380/2001, che, al comma 2, prevede che "Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere...", ed al successivo comma 3 prevede, altresì, che "Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 – n.d.r.), l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostruire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro.";

la perizia tecnica del 28/01/2015 prot. 4354/I, con la quale l'Ing. Fabio Vazzana, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Latina, nell'analisi strutturale riguardante l'immobile oggetto dei su indicati interventi edilizi, riferisce che "...l'eliminazione della porzione al piano terra e della relativa copertura in legno comporta l'aumento delle sollecitazioni inducendo maggiori sforzi in alcune strutture al piano terra rimanenti, in particolare sulle murature di altezza 3,35 mt, recando così pregiudizio alla parte eseguita in conformità", concludendo che, al fine di salvaguardare la porzione di fabbricato regolarmente edificata, il ripristino dovrebbe passare attraverso una serie di interventi strutturali all'interno del fabbricato legittimo, causando, in ogni caso, una alterazione statica del comportamento strutturale che, in base alle norme tecniche per le costruzioni, obbliga all'adeguamento sismico dell'intero fabbricato;

la relazione tecnica estimativa prot. 5415/I del 03/02/2015, a firma del geom. Iacovacci Remo, con la quale vengono determinati gli importi dovuti a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 380/01 ammontanti ad € 5.164,00 ed il contributo di costruzione di cui agli art. 16 e 19 del D.P.R. 380/01 in complessivi € 564,06;

CONSIDERATO :

Che le opere abusive poste in essere sono riconducibili alla casistica prevista dall'art. 9 comma 3 della Legge 28/02/85 n. 47 (ora art. 33 comma 3 del D.P.R. 380/2001), e relativamente agli immobili soggetti a vincolo storico, artistico o ambientale, non suscettibili di sanatoria, va interpretato nel senso che la sanzione ripristinatoria va applicata congiuntamente a quella pecuniaria solo se il ripristino sia ancora possibile, mentre, ove il ripristino non sia possibile, deve trovare applicazione la sola sanzione pecuniaria, in conformità ad un canone generale, di cui sono espressione, altresì, i commi 2 e 4, del medesimo art. 9 (ora art. 33 D.P.R. 380/01) e l'art. 59 della Legge n. 1089 del 1939 (ex multis TAR Marche sent. Nr. 3318/2010 -TAR Campania - Sez. VII - n. 01755/2009 – Cons. St., Sez. VI, 30/08/2002, n. 4374);

che l'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 33 comma 3° del D.P.R. 380/2001 da un minimo di € 516 ad un massimo di € 5.164, in luogo di quella ripristinatoria, nel caso di specie, valutata la gravità dell'abuso, dovrà essere emessa nel massimo edittale di Legge, fermo restando la corresponsione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 6° dell'art. 33;

che trattandosi di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo, dovrà essere, altresì, corrisposta una indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 490/99, così sostituito dall'art. 27 del D. Lgs 42/04, determinata ai sensi del Decreto del Ministero BB.CC.AA del 26/09/21997;

VISTO il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con

particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");

VISTO il provvedimento sindacale prot. n.44869/U in data 01/09/2014, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione dell'Intestato Dipartimento/Settore;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

1. di **PROVVEDERE** alla fiscalizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 comma 2° e 3° del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., in luogo della rimessa in pristino, delle opere abusivamente realizzate, come meglio descritte in premessa, riguardanti l'unità immobiliare, a destinazione residenziale, distinta in catasto al foglio 43 particella 81 (ora particella 246) di proprietà della sig.ra Santoianni Emanuela Teresa, nata a Terracina (LT) il 22/08/1950 ed ivi residente in via Lungo Linea Pio VI n. 54, mediante il pagamento in unica rata, anticipata, delle seguenti somme :
 - € 5.164,00 a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 33 comma 3° del D.P.R. 380/2001;
 - € 564,00 a titolo di contributo di costruzione ai sensi dell'art. 33 comma 6° del D.P.R. 380/200;
 - € 258,23 a titolo di indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del D.lgv 42/2004;
2. di **PRENDERE ATTO** che le somme sopradeterminate risultano già interamente corrisposte mediante bonifici bancari a favore del Comune di Terracina n. 00000341681 del 17/11/2014 dell'importo di € 3.000,00 (tremila/00), n. 00000357266 del 30/01/2015 dell'importo di € 2.800,00 (Duemilaottocento/00) e n.00000358676 del 06/02/2015 dell'importo di €186,23 (centoottantasei/23);
3. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento:
 - è immediatamente esecutivo dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on – line comunale;
 - va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
 - va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento – Segreteria Generale;
 - va pubblicato all'Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 09 Febbraio 2015

IL CAPO SETTORE
(IDT Geom. Albino Marostica)



IL DIRIGENTE
(dott. Giampiero Negossi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 11 FEB. 2015 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e che sarà pubblicata il giorno successivo alla predetta da di inserimento.

Terracina, 11 FEB. 2015

Il delegato

LA SEGRETERIA GENERALE

**CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE**
Dott. Enrico Quirino Maragoni